

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 13 LUGLIO 1880

quando fu notificata al prefetto, e il prefetto emanò un decreto di rettifica. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

LUCCHINI. L'articolo 51 della stessa legge lo dice: « La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agli individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata e rettificata. »

Qui abbiamo un decreto del prefetto che rettifica le liste, e quel decreto tien luogo della notifica. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Prego di far silenzio, onorevoli colleghi. Mi vogliono far durare così fino alle 7? Ormai non ho più lena.

LUCCHINI. Io dico dunque che è inutile occuparsi della questione di procedura; imperocchè quella sentenza non si deve prendere in esame, dal momento che la cancellazione degli elettori sulle liste avviene in seguito a un decreto prefettizio. Noi possiamo poi, meno che meno, prenderla in esame quando consideriamo che, quant'anche tutti gli elettori cancellati, in forza di quella sentenza, dalle liste elettorali avessero votato e avessero votato pel competitore del De Amezaga, ancora non sarebbero giunti a spostare la maggioranza. Ora la Camera si è sempre pronunciata in questo senso: che la violazione di procedura non debba tenersi a calcolo, se non vi è possibilità che in conseguenza di essa venissero a mutarsi i risultati definitivi.

E questo, o signori, è molto giusto, perchè noi non siamo una Corte di cassazione la quale deve tener conto di tutto, senza preoccuparsi dell'interesse speciale delle parti contendenti. Noi dobbiamo badare picchè tutto alla volontà degli elettori ed al diritto acquisito dall'eletto.

E sarebbe, permettete che lo dica, poco lodevole il subordinare questo diritto altissimo, qual è quello di eleggere il deputato, alle meschine pratiche di procedura fatte da un usciere.

Ma se in questo caso la Giunta delle elezioni, a maggioranza, ha ritenuto che vi sia una questione di diritto, e che quell'elezione sia nulla perchè fu violata la procedura, io sono lietissimo...

Voci. Ai voti! ai voti!

LUCCHINI. .. che in altra occasione, in queste stesse elezioni del 1880 siasi manifestato all'unanimità l'opinione affatto diversa, e fu rispetto all'elezione dell'onorevole Pedestà nostro egregio collega qui presente. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

LUCCHINI. Anche nella sua elezione si manifestarono gli stessi incidenti; vi fu una sentenza notifi-

cata dall'usciera, vi fu radiazione nelle liste, di un numero rilevante di elettori. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio.

LUCCHINI. Per me adunque questione di diritto non v'è, o se v'è, siccome non è tale che possa spostare i risultati definitivi, così non si può tenerne conto.

A tesso pochissime parole sul secondo motivo di fatto, cioè sulla perturbazione.

L'egregio mio amico Martelli può fare quell'apprezzamento che vuole, e quindi può sostenermi che la presenza d'un usciere nella sala di scrutinio per consegnare una sentenza (ricevuta dal presidente del seggio senza opposizione di sorta) ha perturbato il corpo elettorale.

Ma mi permetta il mio egregio amico, di rispondergli che, questo è un apprezzamento assai ardito.

Può l'amico Martelli sostenere che questo fatto abbia allontanato dal luogo di scrutinio oltre a 400 elettori? Perchè bisognerebbe proprio giungere a questo. È possibile che la presenza dell'usciera abbia allontanato dal luogo dello scrutinio oltre a 400 elettori?

Ma in Italia siamo davvero così paurosi dell'autorità, da tremare alla sola vista di un usciere, e da rimanere sbigottiti per modo che si perturbi la nostra intelligenza, e si perda il discernimento nel dare un voto? No certo.

E tanto meno possiamo argomentare così noi, che abbiamo approvato delle elezioni dove si erano introdotti estranei, e dove erano corse (si onorevole Zeppa) delle bastonate. (*Conversazioni, rumori*)

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, facciamo silenzio, altrimenti sarò obbligato a chiamarli per nome.

LUCCHINI. Non basta questo? Ma come può darsi che perturbi il fatto della notifica, il quale non è che l'esercizio di un diritto? Perchè quando voi mi ammettete che vi sia una sentenza, la quale ordini la cancellazione delle liste, dovete anche ammettere che questa sentenza si debba notificare. Dunque io credo che l'apprezzamento dell'onorevole relatore non regga. Ma non deve reggere poi assolutamente quando, esaminando tutti i verbali, mi accorgo che non vi è nessun protesta sopra questi perturbamenti. V'è una quantità grandissima di proteste nei riguardi della notifica, ma non ve ne ha una che accenni menomamente ai perturbamenti nelle sale di scrutinio; e, badate, non solo nel collegio del De Amezaga, ma nemmeno in quello dell'onorevole Pedestà.

Ho finito. Io non ho voluto nelle mie brevissime considerazioni, fare alcun apprezzamento sulla condotta di un prefetto, che iscrive 600 elettori, dopo